



Consiglio regionale
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

IX LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI

PROPOSTA DI LEGGE N. 211

Presentata dai Consiglieri
Metz, Travanut, Tonutti, Paselli, Zorzini, Kocijančič

<<Norme a sostegno della Società dell'informazione e della competitività >>

Presentata il **6 novembre 2006**

Tra le “Linee guida” portate avanti dall’Unione Europea, lo sviluppo della Società dell’Informazione rappresenta una delle politiche più incisive [1]. Come riportato negli obiettivi indicati nelle stesse, la Società dell’Informazione ha lo scopo di coglierne le possibilità per migliorare la vita di tutti i cittadini attraverso servizi pubblici più efficaci, efficienti ed accessibili.

Il Software Libero o Open Source Software (detto anche FLOSS) ha sempre rappresentato un punto chiave nelle indicazioni fornite dalla Commissione Europea in merito allo sviluppo della Società dell’Informazione. Seguendo l’Agenda di Lisbona del Marzo 2000, nel piano di azione presentato al consiglio europeo di Siviglia presentato nel Giugno 2002 e denominato “eEurope 2005 una società dell’informazione per tutti”, la Commissione ha preso l’impegno di definire una disciplina per la interoperabilità per promuovere la fornitura di servizi paneuropei di e-government ai cittadini e alle imprese[2]. In particolare raccomanda di sviluppare iniziative e specificazioni di natura tecnica con lo scopo di far cooperare i sistemi informativi della Pubblica Amministrazione in tutta l’UE. Alla base vi è l’uso di standard aperti con una forte raccomandazione all’impiego di software libero (FLOSS) per i quali la UE promuove attivamente attività di ricerca. Fra le azioni prioritarie della Commissione, al software Open Source viene assicurato un ruolo fondamentale sul tema dell’e-Government [3a].

In una recente comunicazione della Commissione sull’interoperabilità [3b] si evidenzia “la ricchezza di componenti Open Source disponibili e come la condivisione di queste soluzioni tra le amministrazioni verranno incoraggiate attraverso i programmi IST, eTEN e IDABC”. Tale ricchezza è frutto di decine d’anni di sviluppo e condivisione del software che ne hanno definitivamente consacrato la qualità ed i benefici che il loro utilizzo comporta, sia in termini economici che di sviluppo delle economie locali.

La ricerca di eBusinessWatch della Commissione Europea [4] ha mostrato come l’esigua disponibilità economica allocata a bilancio per hardware e software rappresentino una grossa limitazione all’adozione di nuove tecnologie e all’innovazione da parte delle PMI. Lo stesso studio ha mostrato, inoltre, una scarsa capacità di adozione di tecnologie di infrastruttura collegata alla bassa propensione all’acquisto ed alla limitata competenza tecnologica. Per questo, una delle possibili proposte è quella accompagnare le PMI finanziandole su piccoli progetti che si avvalgano di soluzioni FLOSS e servizi basati su competenze locali.

Diversi report della Commissione Europea hanno inoltre mostrato come il FLOSS può essere efficacemente adottato nei laboratori di informatica delle scuole primarie e secondarie e tale adozione risulti essere particolarmente utile per abbattere le resistenze all’adozione del FLOSS stesso. Alcuni esempi significativi sono il progetto Linux, attuato nella regione dell’Estremadura in Spagna,[5] il quale, inizialmente, ha previsto l’installazione nelle scuole di un personal computer con Linux a bordo ogni due studenti e poi ha esteso la diffusione di software libero a tutta la pubblica amministrazione. Un altro progetto interessante, FUSS [6], ha riguardato l’aggiornamento a Linux e Software Libero di tutti i PC delle scuole italiane della Provincia Autonoma di Bolzano. Non mancano importanti esempi di diffusione del FLOSS in altre parti del mondo come in Brasile, [7] in Gran Bretagna [8], in India [9]

fino agli Stati Uniti [10] e all'Olanda [11] e non ultima alla Slovenia. Quest'ultima ha attivato diversi processi atti a diffondere il software libero come il finanziamento della distribuzione Linux in lingua slovena Pingo[12a] per le scuole e l'università ed il bando del 31 Luglio 2006 per il finanziamento di progetti di localizzazione e disseminazione di software Open Source [12b].

Anche in Italia, sia a livello centrale sia livello regionale, vi sono iniziative che perseguono i medesimi obiettivi. Il CNIPA (Centro Nazionale per Informatica nella Pubblica Amministrazione), ad esempio, in attuazione della Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003 (G.U. 7 febbraio 2004, n. 31), ha prima redatto un rapporto sull'Open Source [12c] e quindi costituito l'Osservatorio Open Source [13] con lo scopo di promuovere e supportare la diffusione di esperienze maturate dalle PA nel campo di applicazione del FLOSS. Nel rapporto del CNIPA ben si evidenziano sia i benefici che il FLOSS può portare alla diffusione delle tecnologie informatiche all'interno delle PA e delle imprese sia il positivo sviluppo del mercato. Mercato che, date le caratteristiche peculiari delle PMI, ben si presta ad essere collante e catalizzatore per il sistema Paese.

Sul tema del FLOSS numerose anche le iniziative legislative in Italia. Si possono citare, ad esempio, la legge regionale della Toscana e dell'Umbria e le mozioni e le delibere della Provincia di Pescara, dei Comuni di Lodi, Torino, Pistoia, Pisa, Siena, Argenta, Prato, Feltre, Ferrara, Firenze e altre ancora.

Una delle ultime e più interessanti iniziative è la costituzione del Competence Center Open Source del Sud Tirolo [14] che ha l'obiettivo di promuovere il FLOSS nella regione.

Oltre al FLOSS esiste però un tema fondamentale per garantire ai cittadini ed alla pubblica Amministrazione l'accesso perpetuo alle proprie informazioni. Tale tema è rappresentato dai "formati aperti", che rappresentano l'unica garanzia alla accessibilità perpetua alle proprie informazioni. Su questo argomento, prima la Commissione Meo [15] con il proprio rapporto e poi il Ministro dell'Innovazione Tecnologica con una Direttiva [16] hanno raccomandato per la PA l'uso di formati aperti per la memorizzazione dei documenti. A tale proposito la Commissione Europea, attraverso l'IDABC (Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Businesses and Citizens) raccomanda esplicitamente l'uso del formato ODF (standard ISO/IEC 23600) per la memorizzazione dei documenti della Pubblica Amministrazione e per lo scambio di informazioni fra di esse [17].

Molte P.A. europee e nel resto del mondo, come già accennato, si stanno muovendo verso l'utilizzo massiccio degli standard aperti. Questo a testimonianza del fatto che l'utilizzo di tali standard garantisce contemporaneamente la creazione di mercati aperti e la tutela delle pubbliche amministrazioni nell'erogare i propri servizi e tutelare le proprie informazioni. A tale esempio si possono citare lo stato del Massachusetts [18], la regione dell'Estremadura in Spagna [19], il Belgio [20], la Danimarca [21], la Malesia [22], la Francia [23], la Germania [24].

Sull'importanza dell'uso di formati aperti per salvare le informazioni, deve far riflettere la scelta della Society of Biblical Literature [25] di partecipare fin dalle prime

battute al Comitato di standardizzazione del formato ODF.

La presente legge è composta da 13 articoli:

L'articolo 1 indica la finalità della legge.

L'articolo 2 chiarisce il significato dei vari termini tecnici contenuti nei vari articoli della presente legge.

L'articolo 3 contiene le indicazioni per gli archivi elettronici della Pubblica Amministrazione.

L'articolo 4 puntualizza che la P.A. è tenuta ad utilizzare almeno un formato aperto per memorizzare i propri documenti.

L'articolo 5 indica i criteri di accessibilità delle informazioni messe a disposizione dalla Pubblica Amministrazione a cittadini ed imprese.

L'articolo 6 descrive gli obblighi per la P.A. che, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico deve utilizzare prodotti che memorizzano le informazioni su formati aperti.

L'articolo 7 precisa che la Regione favorisce e sostiene l'adozione di FLOSS.

L'articolo 8 riconduce alla Regione l'obbligo di elaborare annualmente un programma di ricerca specifica su FLOSS.

L'articolo 9 indica che la Regione riconosce, nelle scuole di ogni ordine e grado, un particolare valore al FLOSS, promuovendone la diffusione.

L'articolo 10 indica il FLOSS come mezzo per abbattere le barriere digitali consentendo agli individui di partecipare a forme di cittadinanza attiva .

L'articolo 11 fa riferimento ai Regolamenti attuativi della presente legge.

L'articolo 12 contiene la norma transitoria.

L'articolo 13 si riferisce alla norma finanziaria.

ALESSANDRO METZ

ZORZINI B.

MAURO TRAVANUT

IGOR KOCIJANČIČ

TONUTTI G.

PASELLI M.

Riferimenti

- [1] Portale dell'Unione Europea - Politiche della società dell'informazione
http://europa.eu.int/information_society/policy/index_it.htm
- [2] eEurope 2005 – An Information Society for all
http://europa.eu.int/information_society/europe/2005/index_en.htm
- [3a] Presidenza del Consiglio dei Ministri - Le politiche 2000-2006: da eEurope a eEurope 2005
http://www.innovazione.gov.it/ita/soc_info/unione_europea/e_europe/NEW_eEurope_intro.shtml
- [3b] Commissione Europea – Comunicato della Commissione sull'interoperabilità
<http://ec.europa.eu/idabc/en/document/5316>
- [4] Commissione Europea – eBusiness Watch - A Sectoral e-Business Observatory
<http://www.ebusiness-watch.org/>
- [5] Estremadura – Progetto Linex
<http://www.linex.org>
- [6] Provincia Autonoma di Bolzano – Progetto FUSS - Free Upgrade Southtyrol's Schools
<http://www.fuss.bz.it/>
- [7] Linux Journal – Free Software in Brazil
<http://www.linuxjournal.com/article/6125>
- [8] British Educational Communications and Technology Agency - A study of the spectrum of use and related ICT infrastructure costs
http://www.becta.org.uk/corporate/publications/documents/BEC5606_Full_report18.pdf
- [9] Ars Technica - Fewer Windows in Kerala schools
<http://arstechnica.com/news.ars/post/20060830-7620.html>
- [10] ZDNet - Linux explodes in Indiana high schools with new funding
<http://education.zdnet.com/?p=414>
- [11] Olanda - Open source en standaarden in het onderwijs
<http://www.ossinhetonderwijs.nl/>
- [12a] Slovenia – Progetto Pingo
<http://www.pingo.org>
- [12b] Commissione Europea – IDABC - Osservatorio Open Source - Slovenia concludes Open Source tender
<http://ec.europa.eu/idabc/en/document/5754/469>
- [12c] CNIPA - Rapporto conclusivo Gruppo di lavoro “Codice sorgente aperto” (“Open Source”)
http://www.cnipa.gov.it/site/_files/Rapporto%20conclusivo_OSS.pdf
- [13] CNIPA – Osservatorio Open Source
<http://www.oss.pa.cnipa.it/vetrina/>

- [14] Sud Tirolo - Centro di Competenza sull'Open Source
<http://www.cocos.bz/>
- [15] CNIPA - Il rapporto del Gruppo di lavoro
<http://www.ossipa.cnipa.it/vetrina/content/view/18/28>
- [16] CNIPA – Rapporto della commissione Meo e Direttiva Stanca
<http://www.ossipa.cnipa.it/vetrina/content/view/19/28>
- [17] Commissione Europea – IDABC – Documentazione sulla promozione del formato Open Document
<http://europa.eu.int/idabc/en/document/3439>
- [18] Wikipedia – Adozione dell'Open Document Format
http://en.wikipedia.org/wiki/Adoption_of_ODF_in_Massachusetts
- [19] Spagna - Giunta dell'Estremadura – Adozione del formato Open Document nella Pubblica Amministrazione
<http://www.juntaaldia.es/noticias/detalle.aspx?id=1724>
- [20] ZDNet - Belgian government chooses OpenDocument
<http://news.zdnet.co.uk/software/applications/0,39020384,39276978,00.htm>
- [21] Open Malaysia - ODF proposed to become Malaysian Standard by year-end 2006
http://www.openmalaysiablog.com/2006/07/odf_proposed_to.html
- [22] ComputerWorld - Denmark ministries to publish in ODF by September
<http://www.computerworld.com.au/index.php/id;1532219476;fp;16;fpid;0>
- [23] Infoworld - French gov't report recommends standardizing on ODF
http://www.infoworld.com/article/06/10/03/HNfrenchodf_1.html
- [24] Germania - Standards und Architekturen für E-Government-Anwendungen
http://gsb.download.bva.bund.de/KBSt/SAGA_v3_0.pdf
- [25] Society of Biblical Literature
<http://www.sbl-site.org/>

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 211

<<Norme a sostegno della Società dell'informazione e della competitività>>

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia promuove lo sviluppo della società dell'informazione al fine di sviluppare servizi pubblici più efficaci, efficienti e accessibili. Favorisce altresì la diffusione dei saperi e della conoscenza come fattori determinanti per abbattere le barriere digitali e per la realizzazione personale e professionale, nonché le forme di cittadinanza attiva.

2. Sono sostenute la diffusione e l'uso di standard e formati aperti secondo la definizione dell'articolo 2 come principio di garanzia per il pluralismo informatico e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche, garantendo altresì la competitività e la trasparenza del mercato.

3. Sono inoltre incoraggiate la diffusione e lo sviluppo di software libero e open source, quali programmi per elaboratore, secondo le definizioni dell'articolo 2, in considerazione delle sue ricadute sull'economia pubblica, sull'economia, sull'alfabetizzazione informatica, sulla diffusione dei saperi provenienti dallo sviluppo della ricerca scientifica innovazione e una ricaduta in innovazione tecnologica sul territorio.

Art. 2
(Definizioni)

1. Per free software, detto anche software libero, si intende quella categoria di programmi per elaboratori che vengono distribuiti con una licenza d'uso che concede all'utilizzatore le seguenti quattro libertà:

a) la libertà di eseguire il programma per qualunque scopo senza vincoli sul suo utilizzo;

b) la libertà di studiare il funzionamento del programma e di adattarlo alle proprie esigenze. L'accesso al codice sorgente è un prerequisito;

c) la libertà di ridistribuire copie del programma;

d) la libertà di migliorare il programma e di distribuirne i miglioramenti.

2. Queste libertà sono irrevocabili.

3. Per software open source, detto anche software a sorgente aperto, si intende quella categoria di programmi per elaboratori che vengono distribuiti con una licenza d'uso che presenta le seguenti caratteristiche:

a) ridistribuzione libera: la licenza non può limitare nessuna delle parti nella

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 211

<<Norme a sostegno della Società dell'informazione e della competitività>>

vendita o nella fornitura di software come componente di una distribuzione di software aggregati, contenente programmi provenienti da fonti diverse. La licenza non può richiedere il pagamento di una royalty o di diritti per tale rivendita;

b) codice sorgente: il programma deve includere il codice sorgente, e deve consentire la distribuzione sia sotto forma di codice sorgente sia in forma compilata. Nei casi in cui un prodotto non venga distribuito con il codice sorgente, deve esserci la possibilità, ben pubblicata, di scaricare il codice sorgente senza costi aggiuntivi. Il codice sorgente deve essere la forma privilegiata in cui il programmatore modificherà il programma. Il codice sorgente deliberatamente nascosto non è ammesso. Forme mediate, come la trasformazione attraverso un pre-processor non sono ammesse;

c) prodotti derivati: la licenza deve consentire l'attuazione di modifiche e di prodotti derivati, consentendo inoltre la loro distribuzione sotto gli stessi termini di licenza del software originale;

d) integrità del codice sorgente dell'autore: la licenza può imporre limitazioni sulla distribuzione del codice sorgente in forma modificata solamente se la licenza stessa consente la distribuzione di file di correzione (patch) insieme al codice sorgente con lo scopo di modificare il programma durante la fase di compilazione. La licenza deve consentire esplicitamente la distribuzione di software realizzato a partire dal codice sorgente modificato. La licenza può richiedere che i prodotti derivati portino un nome o un numero di versione diverso dal software originale;

e) nessuna discriminazione verso singoli o gruppi: la licenza non deve porre discriminazioni verso qualsiasi persona o gruppo di persone;

f) nessuna discriminazione verso campi d'applicazione: la licenza non deve porre limitazioni sull'uso del programma in un particolare campo di applicazione;

g) distribuzione della licenza: i diritti allegati al programma devono applicarsi a tutti coloro a cui viene ridistribuito il programma, senza la necessità di applicare una licenza supplementare per queste parti;

h) la licenza non deve essere specifica per un prodotto: i diritti allegati al programma non devono dipendere dal fatto che il programma faccia parte di una distribuzione particolare. Se il programma viene estratto da tale distribuzione e usato o distribuito nei termini della licenza del programma, tutte le parti a cui il programma viene ridistribuito devono avere gli stessi diritti garantiti in occasione della distribuzione originale del software;

i) la licenza non deve contaminare gli altri programmi: la licenza non deve porre limitazioni su altro software che venga distribuito insieme con il software in licenza.

4. Con l'acronimo FLOSS, si intende tutta la categoria del software

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 211

<<Norme a sostegno della Società dell'informazione e della competitività>>

appartenente al software libero o al software open source.

5. Sono standard aperti gli standard che ricadono sotto la definizione dall'EIF, (European Interoperability Framework) emanato dal programma della Commissione Europea IDABC (Interoperable Delivery of pan-European eGovernment Services to Public Administrations, Businesses and Citizens), e cioè che presentano le seguenti caratteristiche:

a) uno standard adottato e mantenuto da un'organizzazione non-profit e il cui sviluppo avviene sulle basi di un processo decisionale aperto e a disposizione di tutti gli interlocutori interessati e le cui decisioni vengono prese per consenso o a maggioranza;

b) uno standard pubblico il cui documento di specifiche è disponibile liberamente oppure dietro un costo nominale. Deve essere possibile farne copie, riusarle e distribuirle liberamente senza alcun costo aggiuntivo;

c) eventuali diritti di copyright, brevetti o marchi registrati devono essere irrevocabilmente concessi sotto forma di royalty-free (senza costi di licenze);

d) non deve essere presente alcun vincolo al riuso, alla modifica e all'estensione dello standard.

6. Per protocollo aperto si intende un protocollo di comunicazione che abbia le stesse proprietà di uno standard aperto.

7. Per formato aperto si intende un formato di dati che abbia le stesse caratteristiche di uno standard aperto.

8. Per accessibilità si intende la capacità di un servizio o di una risorsa d'essere fruibile con facilità da una qualsiasi categoria d'utente.

Art. 3

(Archivi elettronici)

1. Gli archivi elettronici utilizzati dagli uffici della pubblica amministrazione devono permettere l'accesso ai dati mediante protocolli aperti da parte della competente amministrazione. Nessuna limitazione tecnica, di licenze da brevetti, di copyright o di marchi registrati deve essere posta nell'estrazione dei dati dall'archivio o al trasferimento su altro archivio.

2. Chiunque effettui la trattazione di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici, secondo la disciplina del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati possa comportare pregiudizio per la pubblica

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 211

<<Norme a sostegno della Società dell'informazione e della competitività>>

sicurezza, è tenuto a utilizzare programmi di cui si abbia a disposizione il codice sorgente.

Art. 4
(Documenti)

1. La pubblica amministrazione è tenuta a utilizzare almeno un formato aperto nella memorizzazione dei propri documenti e nella loro pubblicazione.
2. La pubblica amministrazione, nella gestione dei rapporti telematici con i cittadini, le imprese e le pubblica amministrazione stesse, si fa carico di mettere a disposizione gli strumenti software necessari, secondo i principi dell'articolo 5, e saranno resi disponibili pubblicamente sotto licenza FLOSS.
3. Chiunque faccia uso di programmi di firma digitale per sottoscrivere documenti è tenuto ad avere a disposizione il codice sorgente di tali programmi.

Art. 5
(Accessibilità)

1. Tutti i servizi telematici messi a disposizione dalla pubblica amministrazione devono rispettare i criteri di accessibilità sia per i diversamente abili sia in termini di neutralità tecnologica.
2. La pubblica amministrazione si impegna ad utilizzare protocolli, formati e standard aperti nell'interscambio d'informazioni fra pubblica amministrazione, cittadini e aziende.
3. La pubblica amministrazione regionale si impegna affinché tutti i servizi messi a disposizione a pubblica amministrazione, cittadini e imprese siano interoperabili, facciano uso di protocolli e formati aperti, e permettano, attraverso lo sviluppo di piattaforme applicative, l'interazione e l'integrazione fra di loro.

Art. 6
(Obblighi per la pubblica amministrazione)

1. La pubblica amministrazione favorisce l'utilizzo, nella propria attività, di programmi per elaboratore elettronico rilasciati in licenza FLOSS.
2. L'amministrazione regionale, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, ha l'obbligo di utilizzare prodotti che memorizzano le informazioni su formati aperti. Inoltre tali prodotti devono garantire l'interoperabilità e cioè, per comunicare con altre applicazioni, facciano uso di

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 211

<<Norme a sostegno della Società dell'informazione e della competitività>>

protocolli, formati e standard aperti.

3. L'amministrazione regionale, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi appartenenti alla categoria del FLOSS.

4. Nell'acquisizione di prodotti informatici a mezzo gara d'appalto, le pubbliche amministrazioni dovranno redigere capitolati in grado di garantire a tutti la partecipazione e non potranno essere esclusi prodotti a priori. Dovranno essere garantiti meccanismi di comparazione oggettivi e in grado di valutare il costo totale di possesso, il costo di uscita, la valorizzazione delle competenze tecniche possedute dall'amministrazione, l'interoperabilità intesa per la pubblica amministrazione nel suo complesso (dunque uso di formati dei dati e interfacce aperte e standard), l'interesse di altre amministrazioni al riuso dell'applicazione da realizzare e/o acquistare. Per fare questo la pubblica amministrazione dovrà provvedere, nelle gare d'appalto, ad assegnare appositi punteggi che valorizzino i benefici apportati dall'uso di tecnologie FLOSS e di formati e protocolli aperti.

Art. 7

(Sostegno all'informatizzazione)

1. La Regione favorisce l'adozione delle tecnologie informatiche nelle imprese e nella pubblica amministrazione, predisponendo degli appositi programmi di sostegno per l'adozione di software FLOSS da parte delle aziende e delle pubbliche amministrazioni.

2. La Regione stimola l'integrazione dei servizi fra pubbliche amministrazioni e imprese, predisponendo le opportune piattaforme tecnologiche regionali che dovranno essere basate su FLOSS, protocolli, formati e standard aperti.

Art. 8

(Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)

1. La Giunta regionale elabora annualmente un programma di ricerca specifico sul FLOSS, per progetti di ricerca, da parte di università, centri di ricerca, enti pubblici o privati, orientato allo sviluppo di tecnologie informatiche per piccola e media impresa e pubblica amministrazione.

2. I risultati dei progetti di ricerca e di sviluppo finanziati con fondi regionali devono essere rilasciati con licenze appartenenti alla categoria del software libero e ne deve essere favorita la disseminazione.

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 211

<<Norme a sostegno della Società dell'informazione e della competitività>>

Art. 9

(Istruzione scolastica)

1. La Regione favorisce il recepimento del contenuto e dei principi della presente legge nell'ordinamento scolastico e nei programmi didattici all'interno della progressiva informatizzazione dell'istruzione pubblica.

2. La Regione riconosce il particolare valore formativo del FLOSS, ne favorisce la diffusione e l'insegnamento nella scuola primaria e secondaria, e nel contempo favorisce interventi intensivi rivolti alla popolazione adulta nei Centri territoriali permanenti per l'educazione e l'istruzione in età adulta del Ministero dell'istruzione e dal Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 10

(Cittadinanza attiva)

1. La Regione riconosce un particolare valore al software FLOSS come mezzo per diffondere cultura informatica e abbattere le barriere digitali, permettendo agli individui di partecipare a forme di cittadinanza attiva.

2. La Regione istituisce programmi specifici di formazione e supporto, anche mediante sportelli fisici e/o on-line permanenti, rivolto a docenti, studenti e cittadini sulle tematiche relative al FLOSS.

3. La Regione altresì favorisce l'informatizzazione del territorio mediante programmi di distribuzione di software FLOSS e a programmi di sostegno all'acquisto o al recupero di hardware da essere utilizzato presso biblioteche, scuole, associazioni o a sostegno di privati cittadini con particolari requisiti.

Art. 11

(Regolamenti attuativi)

1. La Regione, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, emana i regolamenti attuativi necessari per definire gli indirizzi per l'impiego ottimale del FLOSS nella pubblica amministrazione e in tutte le istituzioni pubbliche e private che ricevono finanziamenti regionali in qualunque modo finalizzati all'alfabetizzazione e formazione informatica, oltre che nei programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare relativi alla progressiva adozione di soluzioni con il FLOSS.

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 211

<<Norme a sostegno della Società dell'informazione e della competitività>>

Art. 12

(Norma transitoria)

1. Entro un anno dall'approvazione della presente legge gli enti della pubblica amministrazione regionale adeguano le proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale secondo quanto stabilito dall'articolo 6.

Art. 13

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione, nella spesa del bilancio regionale, di apposito capitolo da collocarsi nell'unità previsionale di base che sarà dotata della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.